



## *Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

**VISTO** il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 con cui è stato emanato il nuovo codice della strada e *ss.mm. ed ii.*, ed in particolare, gli articoli 11 e 12;

**VISTO** il d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 recante il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” e *ss. mm. ed ii.* ed, in particolare, gli articoli 23, 24 e 25;

**VISTO** il decreto ministeriale 20 ottobre 1994, n. 1854 del Ministero dei Trasporti – Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione per effetto del quale è stato quantificato in 3.600 unità il contingente di personale da abilitare al servizio di polizia stradale;

**VISTO** il decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 2906 del Ministero dei Lavori Pubblici per effetto del quale il contingente di personale da adibire al servizio di polizia stradale è stato quantificato in 1.200 unità;

**VISTO** il decreto ministeriale 3 marzo 1998, n. 1000 del Ministero dei Lavori Pubblici che, all’articolo 5; punto n. 3, ha previsto la rideterminazione, entro il 31 dicembre di ciascun anno, del relativo contingente da abilitare all’esercizio del servizio di polizia stradale;

**VISTO** il d.P.R. 2 luglio 2004, n. 184, recante norme per la “riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”;

**VISTO** il decreto ministeriale 20 aprile 2006, n. 137 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha determinato in 7500 unità il nuovo contingente di personale da abilitare all’esercizio del servizio di polizia stradale, a seguito dell’avvenuto accorpamento dei Ministeri dei Lavori Pubblici e dei Trasporti e della Navigazione;

**VISTO** il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, con il quale, tra l’altro, è stato istituito il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;

**VISTO** il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento per le



## *Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 224”;

**CONSIDERATO** che a seguito dell'intervenuto accorpamento del Ministero delle Infrastrutture e del Ministero dei Trasporti, il cui processo di riorganizzazione è in corso di perfezionamento, si è reso necessario procedere alla razionalizzazione di funzioni e competenze, anche al fine di conseguire la semplificazione dei processi decisionali ed il raggiungimento di economie nell'esercizio delle attività istituzionali;

**PRESO ATTO** che, pertanto, occorre impartire linee di indirizzo finalizzate alla rideterminazione del contingente di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 20 aprile 2006, n. 137 allo scopo di ottimizzare l'utilizzo del personale da abilitare all'espletamento dei servizi di polizia stradale

### **DECRETA**

#### **Articolo 1**

1. Il contingente di personale in servizio presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da abilitare ai servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, da rideterminarsi a cura delle competenti strutture ministeriali, non può superare il numero massimo di 2.500 unità.
2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il contingente di cui al comma 1 sarà oggetto di verifica ed eventuale rideterminazione, alla luce delle esigenze amministrative effettivamente riscontrate.

#### **Articolo 2**

1. Le competenti strutture amministrative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti provvedono al rilascio ovvero alla conferma annuale della tessera di riconoscimento di cui all'articolo 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e di cui all'articolo 23, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 esclusivamente



## *Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

nei confronti del personale abilitato ed incaricato all'espletamento in forma continuativa delle attività di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale ed attività di tutela e controllo sull'uso della strada.

2. L'abilitazione al servizio di cui al comma 1 è subordinata al superamento di un esame di abilitazione, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, così come disciplinato dall'articolo 23 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
3. Qualora, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contingente di personale di cui all'articolo 1, comma 1, sia superiore al limite massimo ivi previsto, le competenti strutture del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti procedono alla riduzione del predetto contingente ed al conseguente ritiro delle eccedenti tessere di riconoscimento di cui all'articolo 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e di cui all'articolo 23, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, li 13 DIC 2008

IL MINISTRO  
